

## REGOLAMENTO (CE) N. 1678/2001 DEL CONSIGLIO

del 13 agosto 2001

**che modifica il regolamento (CE) n. 2334/97 che istituisce un dazio antidumping definitivo su talune importazioni di palette semplici di legno originarie della Repubblica di Polonia e che riscuote definitivamente il dazio provvisorio imposto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 4, paragrafi 1 e 2,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,visto il regolamento (CE) n. 2334/97 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafi 1 e 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

**A. FASE PRECEDENTE DELLA PROCEDURA**

(1) Con il regolamento (CE) n. 2334/97 il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi su talune importazioni di palette semplici di legno, classificate al codice NC ex 4415 20 20, originarie della Repubblica di Polonia ed ha accettato gli impegni offerti da alcuni produttori in relazione a tali importazioni. Dopo aver applicato un campionamento ai produttori esportatori polacchi, sono stati istituiti dazi individuali compresi tra il 4,0 % e il 10,6 % nei confronti delle società incluse nel campione, mentre alle altre società che avevano collaborato all'inchiesta e che non rientravano nel campione è stato applicato un dazio medio ponderato del 6,3 %. Infine, è stato imposto un dazio del 10,6 % nei confronti delle società che non si erano manifestate o che non avevano collaborato all'inchiesta. I produttori i cui impegni sono stati accettati sono stati esentati dai dazi antidumping in relazione alle importazioni di un tipo specifico di paletta, vale a dire la paletta EUR, che è l'unico tipo di paletta coperto dagli impegni.

(2) L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2334/97 stabilisce che, qualora una delle parti fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti per dimostrare che:

- nel periodo dell'inchiesta non ha esportato nella Comunità né prodotto le palette di legno descritte all'articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento,
- non è collegata a nessuno dei produttori o degli esportatori polacchi soggetti ai dazi antidumping istituiti dal medesimo regolamento,

— ha effettivamente esportato i prodotti in questione nella Comunità dopo il periodo dell'inchiesta oppure ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile per l'esportazione di un ingente quantitativo di tali merci nella Comunità,

è allora possibile modificare il suddetto regolamento, accordando alla parte in questione l'aliquota del dazio applicabile ai produttori che hanno collaborato all'inchiesta e che non sono stati inseriti nel campione, pari al 6,3 %.

(3) L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2334/97 prevede inoltre che tutte le parti che soddisfano i criteri stabiliti dall'articolo 4, paragrafo 1, di cui sopra possono essere anch'esse esentate dal pagamento del dazio antidumping, se è stato accettato un loro impegno in relazione alla cosiddetta paletta EUR.

(4) Con i regolamenti (CE) n. 2079/98 <sup>(3)</sup>, (CE) n. 2048/1999 <sup>(4)</sup> e (CE) n. 1521/2000 <sup>(5)</sup> il Consiglio ha modificato gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2334/97.

(5) Dopo aver chiesto di ricevere lo stesso trattamento riservato alle società che hanno collaborato all'inchiesta iniziale, ma non sono state inserite nel campione, quattordici nuovi produttori esportatori polacchi hanno fornito, su richiesta, elementi di prova tali da dimostrare che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2334/97. Tali elementi di prova sono ritenuti sufficienti per consentire la modifica del regolamento (CE) n. 2334/97 mediante l'aggiunta dei nomi dei suddetti quattordici produttori esportatori all'allegato I del medesimo regolamento. Nell'allegato I sono elencati i produttori esportatori a cui si applica il dazio medio ponderato del 6,3 %.

(6) Cinque dei quattordici produttori esportatori polacchi a cui si applicherà il dazio medio ponderato del 6,3 % hanno inoltre offerto impegni in relazione alla paletta EUR che sono stati accettati con la decisione 2001/643/CE della Commissione <sup>(6)</sup>. I nomi di queste cinque società devono pertanto essere aggiunti all'allegato II del regolamento (CE) n. 2334/97 che contiene un elenco di società i cui impegni in relazione alle importazioni della paletta EUR sono stati accettati dalla Commissione e alle quali il dazio non viene quindi applicato in questo ambito.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

<sup>(2)</sup> GU L 324 del 27.11.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1521/2000 (GU L 175 del 14.7.2000, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GU L 266 dell'1.10.1998, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 255 del 30.9.1999, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 175 del 14.7.2000, pag. 1.

<sup>(6)</sup> Vedi pagina 44 della presente Gazzetta ufficiale.